

SENT. TRIB. DI BOLOGNA, N 4017/2002.
**SULLA LEGITTIMITA' DELLA LEVATA DI PROTESTO DA PARTE DELLA BANCA
DI ASSEGNI RECANTI FIRMA DI TRAENZA APOCRIFA, FALSA O ILLEGIBILE.**

NEL CASO "DE QUO" VENGONO CONVENUTE DA PARTE DELL'ATTORE, IL SOGGETTO PROTESTATO, LA BANCA TRATTARIA ,LA CCIAA CHE HA PUBBLICATO IL PROTESTO E GLI ULTIMI DUE GIRATARI DEL TITOLO, IMPUTANDO ALLE PARTI STESSE CONDOTTE ILLECITE A VARIO TITOLO.

IL TRIBUNALE RITIENE CORRETTO IL COMPORTAMENTO DELLA BANCA TRATTARIA, CHE AVEVA RICHiesto IL PROTESTO PUR IN PRESENZA DI REGOLARE DENUNCIA DI SMARRIMENTO DEI RELATIVI ASSEGNI, POICHE L'ATTO DEL PROTESTO SANCISCE PRIMARIAMENTE ED IN MANIERA SOLENNE IL MANCATO PAGAMENTO OD IL RIFIUTO DELL'ACCETTAZIONE, CIO' A PRESCINDERE DALLE SITUAZIONI DI COLPEVOLEZZA O INCOLPEVOLEZZA DEL PROTESTATO.

SUL PUNTO LA LEGITTIMITA' DELLA RICHIESTA DI PROTESTO E' DATA DAL FATTO CHE SI TRATTI DI FIRMA FALSIFICATA RICONDUCIBILE COMUNQUE AL CORRENTISTA, ALLA QUALE E' DEL TUTTO ASSIMILABILE IL CASO DI FIRMA ILLEGIBILE, DIVERSAMENTE DAL CASO IN CUI LA FIRMA DI TRAENZA SIA COMPLETAMENTE DIFFERENTE DA QUELLA DEL CORRENTISTA, OSSIA RIFERIBILE AD ALTRO NOMINATIVO.

PER CIO' CHE RIGUARDA L'ATTIVITA DI PUBBLICAZIONE SVOLTA DALLE CCIAA VA RIBADITO CHE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLLETTINO DEI PROTESTI NON PUO' INTEGRARE UN DANNO INGIUSTO A CARICO DEL PROTESTATO INCOLPEVOLE, POICHE' NON SI RISCONTRA L'ELEMENTO RILEVANTE DELLA CONDOTTA ILLECITA IMPUTABILE ALLE CCIAA, DATO CHE LA PUBBLICAZIONE E' OBBLIGO DI LEGGE AI SENSI DEGLI ART. 1 E 3 DELLA L. 77/1955.

INFINE VENGONO ESCLUSI DA OGNI TIPO DI CONDANNA GLI ULTIMI GIRATARI DEL TITOLO STESSO, CHE GODONO DI UNA PRESUNZIONE DI BUONA FEDE RISPETTO ALLA CONDOTTA SICURAMENTE FRAUDOLENTA DEL PRIMO GIRANTE.

LA DECISIONE FINALE SARA' QUELLA PERTANTO DI NON PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE DEL PROTESTO GIA' SOSPESO IN VIA CAUTELARE, DIFFERENTEMENTE DA ALTRI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI, RITENENDO AL RIGUARDO SUFFICIENTE LA DICITURA DI ASSEGNO SMARRITO O RUBATO SUL PROTESTO, A GARANZIA DEL SOGGETTO PROTESTATO INCOLPEVOLE.

P.B.